

## **REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE**

<b>1</b>	Applicazione del regolamento ed attivazione del procedimento di mediazione
<b>2</b>	Scelta e nomina del mediatore
<b>3</b>	Comunicazioni del mediatore e sua sostituzione
<b>4</b>	Tirocinio assistito dei mediatori
<b>5</b>	Scelta e nomina di esperti
<b>6</b>	Data, ora e luogo del procedimento di mediazione
<b>7</b>	Adesione al procedimento
<b>8</b>	Svolgimento del procedimento e poteri del mediatore
<b>9</b>	Scheda di valutazione
<b>10</b>	Partecipazione e rappresentanza
<b>11</b>	Aggiornamento e conclusione del procedimento
<b>12</b>	Mancato accordo e mancata adesione
<b>13</b>	Accordo
<b>14</b>	Visione del procedimento
<b>15</b>	Obbligo di riservatezza
<b>16</b>	Trattamento dei dati personali e diritto di accesso
<b>17</b>	Indennità di mediazione
<b>18</b>	Unico centro di interessi
<b>19</b>	Gratuità della mediazione
<b>20</b>	Accordo tra organismi
<b>21</b>	Esclusione di responsabilità
<b>22</b>	Ruolo del mediatore in altri procedimenti
<b>23</b>	Legge applicabile
<b>24</b>	Rinvio normativo

**Allegato A - Tabella Indennità**

**Allegato B - Codice Etico**

Il presente regolamento si compone di n. 13 pagine - allegati inclusi.

## **1. Applicazione del regolamento e attivazione del procedimento di mediazione.**

1.a Il presente regolamento si applica alle parti dei procedimenti di mediazione, agli avvocati che prestano assistenza e ai mediatori dell'organismo.

1.b L'istanza per l'avvio di un procedimento di mediazione e gli eventuali documenti allegati, inclusa la copia della ricevuta del pagamento delle spese di avvio e delle eventuali spese vive documentate, deve essere inviata preferibilmente mediante l'apposito modulo online predisposto sul sito [www.borlaw.it](http://www.borlaw.it) oppure mediante pec [borlaw@pec.it](mailto:borlaw@pec.it).

1.c A seguito della regolare ricezione dell'istanza, completa dei dati delle parti, dell'oggetto, delle ragioni della pretesa e del valore della controversia, unitamente alla ricevuta del pagamento delle spese di avvio e delle eventuali spese vive documentate, il responsabile dell'organismo, avvierà il procedimento di mediazione.

## **2. Scelta e nomina del mediatore.**

2.a Le mediazioni vengono assegnate agli iscritti nella sezione ordinaria dell'albo mediatori sulla base dei criteri di competenza, professionale, disponibilità, iscrizione nella sottosezione per materia di riferimento, rotazione degli incarichi, vicinanza geografica del mediatore rispetto alla sede di mediazione. Resta inteso che tali modalità di nomina dei mediatori potranno subire deroghe ove sussistano particolari ragioni straordinarie e/o eccezionali di natura tecnica, istituzionale, contingente.

2.b Le parte istante ha facoltà di poter indicare un mediatore, richiesta non vincolante per l'organismo.

## **3. Comunicazioni del mediatore e sua sostituzione.**

3.a Il mediatore designato deve, all'incontro preliminare, dichiarare di essere imparziale, indipendente, comunicare eventuali legami con le parti che potrebbero ingenerare sensazioni di imparzialità, dichiarare di non avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della mediazione. In assenza di tale dichiarazione il procedimento non può avere inizio. Per le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di mediatore si rimanda al Codice Etico allegato.

3.b Nei casi di incompatibilità o di impossibilità, il responsabile dell'organismo sostituisce il mediatore.

3.c Nel caso di sostituzione del mediatore, il compenso ai mediatori sarà proporzionale al numero di incontri ai quali hanno partecipato.

## **4. Tirocinio assistito dei mediatori.**

4.a I mediatori dell'organismo Borlaw, o quelli iscritti nel registro dei mediatori presso altri organismi di mediazione, che intendono partecipare come tirocinanti ai casi di mediazione in forma di tirocinio assistito gratuito, (ai fini dell'aggiornamento biennale previsto dal DM 180/2010 e successive modificazioni), questi dovranno consegnare a mano o inviare a mezzo lettera raccomandata alla sede di Borlaw la seguente documentazione:

- 1) richiesta di tirocinio assistito gratuito con allegato valido documento di identità;
- 2) certificazione dell'organismo/degli organismi di mediazione regolarmente iscritto/i presso il Ministero della Giustizia, ove il mediatore risulti inserito nelle proprie liste, attestante la data di iscrizione, il numero di mediazioni svolte, l'oggetto e la conclusione delle stesse (solo per i mediatori iscritti in altri organismi);
- 3) dichiarazione di riservatezza firmata, nella quale il tirocinante dichiara di conoscere il Codice Etico ed il Regolamento di Mediazione di Borlaw, con particolare riferimento all'obbligo di segretezza e riservatezza (solo per i mediatori iscritti in altri organismi);

4) dichiarazione firmata di disponibilità allo svolgimento del tirocinio assistito gratuito, con eventuali spese di trasferta a proprio carico, presso qualsiasi sede di mediazione di BORLAW in Italia; in assenza dei superiori documenti non sarà possibile procedere all'ammissione al tirocinio.

4.b L'organismo Borlaw predisporrà, per i mediatori iscritti nelle proprie liste, un apposito "Registro del Tirocinante" ove verranno annotate tutte le presenze del mediatore nei vari procedimenti ai quali prenderà parte, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento biennale previste dalla normativa e dalle circolari ministeriali vigenti.

## **5. Scelta e nomina di esperti.**

5.a Quando se ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità, il mediatore, con il consenso delle parti, può avvalersi di esperti; quest'ultimi devono essere iscritti negli albi dei Consulenti presso il Tribunale nel cui circondario si svolge l'incontro di mediazione. In tal caso l'organismo autorizza la nomina dell'esperto e provvede a formalizzare l'incarico. Il compenso di eventuali esperti o consulenti (nominati con il consenso delle parti) per un parere su specifiche competenze tecniche, viene determinato secondo le tariffe professionali se esistenti o concordato con le parti. Tale compenso rimane a carico delle parti.

## **6. Data, ora e luogo del procedimento di mediazione.**

6.a Il responsabile dell'organismo stabilisce entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza: la data, l'ora e il luogo del primo incontro, da svolgersi presso una delle sedi operative accreditate. Con il consenso delle parti e del mediatore designato, il responsabile dell'organismo, anche su richiesta della parte istante o della parte convenuta, può prevedere una sede diversa da quelle sopra indicate, per esigenze geografiche e logistiche.

6.b La data del primo incontro rimane inderogabile a semplice richiesta delle parti.

6.d La richiesta di rinvio di un incontro dovrà essere inoltrata all'organismo mediante l'apposito modulo online su [www.borlaw.it](http://www.borlaw.it).

6.f Ricevuta la richiesta di rinvio, correttamente formulata secondo i requisiti richiesti, il responsabile dell'organismo fissa una nuova data per l'incontro, comunicandola al mediatore e alle parti presenti in mediazione.

6.g Con il consenso delle parti, del mediatore e dell'organismo, il procedimento di mediazione potrà concludersi successivamente al termine di tre mesi.

## **7. Adesione al procedimento**

7.a Ricevuta la convocazione al procedimento di mediazione, la parte convenuta, se intende aderire, è invitata a comunicare all'organismo la propria adesione almeno due giorni lavorativi antecedenti la data del primo incontro, inserendo anche un riferimento telefonico cellulare o email per consentire eventuali comunicazioni urgenti a seguito di imprevisti, es. cambio di sede, rinvio di un incontro, ecc., nonché per consentire alla parte istante di regolarsi di conseguenza.

7.b La comunicazione dell'adesione al procedimento della parte convenuta, unitamente alla copia della ricevuta del pagamento delle spese di avvio/adesione e delle spese per la partecipazione al primo incontro, dovrà pervenire preferibilmente mediante l'apposito modulo predisposto sul sito [www.borlaw.it](http://www.borlaw.it) oppure mediante [pec borlaw@pec.it](mailto:pecborlaw@pec.it).

7.c La parte convenuta che risulti inadempiente nel pagamento delle spese di avvio/adesione e delle spese

per la partecipazione al primo incontro (bonifico regolarmente ricevuto) non ha diritto a partecipare al procedimento di mediazione.

7.d La parte convenuta che non ha aderito al procedimento di mediazione e non abbia corrisposto le spese di avvio/adesione e le spese per la partecipazione al primo incontro non ha nessun diritto di chiedere il rinvio di un incontro, sostituzione del mediatore, inviare note o memorie con pretesa di essere inseriti nel verbale.

## **8. Svolgimento del procedimento di mediazione e poteri del mediatore.**

8.a Il mediatore, ha facoltà di condurre la procedura considerando la volontà delle parti e la necessità di trovare una soluzione veloce ed efficace. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. È autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti, senza però effettuare alcuna forma di registrazione dei vari incontri.

8.b Solo se congiuntamente richiesto dalle parti, così come previsto dalla legge, il mediatore formula una proposta di conciliazione in qualunque momento del procedimento. Tale proposta viene comunicata per iscritto alle parti; sempre in forma scritta ed entro sette giorni, le stesse debbono comunicare al mediatore la loro decisione.

8.c Ciascuna parte può abbandonare il procedimento di mediazione in qualsiasi momento. Può farlo:

- 1) abbandonando l'incontro di mediazione in corso;
- 2) dandone comunicazione all'organismo mediante forma scritta;
- 3) tacitamente non presentandosi all'incontro successivo.

8.d Possono partecipare agli incontri di mediazione le parti con i rispettivi avvocati; eventuali notai, esperti e consulenti possono partecipare se richiesti e con il consenso delle parti. Non sono ammesse presenze di soggetti estranei.

8.e Gli incontri si possono svolgere anche con collegamento audiovisivo da remoto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8-bis del d.lgs. n. 28/2010, inserito dall'art. 7, lett. i) del d.lgs. n. 149/2022. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

8.f Il programma/piattaforma usato per le videoconferenze viene scelto dall'organismo; le parti non possono sindacare sulla scelta dell'organismo.

## **9. Scheda di valutazione**

9.a Al termine del procedimento di mediazione le parti che vi hanno partecipato dovranno compilare la scheda di valutazione nella quale verranno richieste informazioni circa il servizio fornito. Tale scheda contiene la valutazione della qualità del servizio svolto dalla segreteria organizzativa e completezza delle informazioni fornite nel corso del procedimento, della qualità della sede degli incontri di mediazione, della qualità e professionalità del mediatore. Ogni singola voce dovrà essere classificata in ottimo, buono, sufficiente, mediocre, scarso.

## **10. Partecipazione e rappresentanza.**

10.a Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

10.b La partecipazione per il tramite di procuratori è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

10.c Le parti rappresentate da un procuratore devono rilasciare un'apposita procura, con esonero di ogni responsabilità dell'organismo sulla tipologia di procura e sulla verifica dei soggetti legittimati a conferire tali poteri.

10.d Mediazione obbligatorie o disposte dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine del procedimento.

10.e Mediazione c.d. facoltativa: le parti possono partecipare senza l'assistenza dell'avvocato. Come chiarito con la Circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possono intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs 28/2010.

### **11. Aggiornamento e conclusione del procedimento di mediazione.**

11.a Le parti presenti in un incontro di mediazione possono chiedere al mediatore di fissare un successivo incontro, al fine di formulare proposte o di valutare proposte ricevute; in tale caso il mediatore prende atto della volontà delle parti di proseguire nella mediazione e redige il verbale di prosieguo di incontri, fissando la data e l'ora del successivo incontro, entro il limite di tre mesi dall'avvio del procedimento.

11.b Il procedimento si chiude al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- 1) la parte istante non si presenta al primo incontro di mediazione;
- 2) la parte convenuta non aderisce alla mediazione (se unica parte convenuta);
- 3) una delle parti abbandona il procedimento (se unica parte istante o convenuta);
- 4) le parti raggiungono un accordo;
- 5) le parti non raggiungono un accordo;
- 6) le parti abbandonano il procedimento.

### **12. Mancato accordo e mancata adesione**

12.a Nell'ipotesi in cui non si raggiunga un accordo o la parte convenuta non aderisce al procedimento, il relativo verbale viene depositato presso la sede legale dell'organismo. Copia del processo verbale e dell'attestato di conclusione del procedimento di mediazione vengono rilasciate dall'organismo alle parti che ne fanno richiesta solo se sono state interamente versate le indennità dovute relative alle parti istanti e alle parti convenute.

12.b Il mediatore redige il verbale indipendentemente dalla partecipazione della parte istante, della parte convenuta o di entrambe le parti, attestando la mancata comparizione della parte assente.

### **13. Accordo.**

13.a Quando la mediazione si conclude positivamente viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dalle parti, dagli avvocati ove presenti e dal mediatore, nel quale è incluso il testo dell'accordo. Il mediatore certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o verifica la regolarità delle firme digitali. Qualsiasi accordo raggiunto al termine del procedimento diviene legalmente valido solo se redatto in forma scritta e

firmato dalle parti, o in nome e per conto di esse da persona munita dei poteri necessari per risolvere la controversia, dagli eventuali avvocati e dal mediatore.

#### **14. Visione del procedimento e diritto di accesso.**

14.a I verbali della mediazione e i relativi documenti, rimarranno conservati nella sede legale dell'organismo mediante archiviazione ottica e fascicolo cartaceo, per tre anni successivi alla chiusura della mediazione, a disposizione di tutte le parti che ne facciano richiesta, solo se corrisposte le indennità dovute e nei limiti delle disposizioni sulla riservatezza degli atti.

14.b Per consentire al mediatore e alle parti che hanno partecipato alla mediazione la visione online del fascicolo del procedimento, l'organismo ha predisposto nel proprio sito [www.borlaw.it](http://www.borlaw.it) un'area riservata e protetta da password. L'accesso è consentito alle parti solo se interamente corrisposte le indennità dovute per il procedimento. Tale servizio web aggiuntivo viene offerto in forma gratuita e non configura un obbligo da parte dell'organismo.

#### **15. Obbligo di riservatezza.**

15.a Tutte le informazioni, le relazioni, i documenti forniti dalle parti all'organismo inerenti la richiesta di inizio del procedimento di mediazione, utilizzati durante la stessa, sono riservati, così come pure le note redatte dal mediatore nel corso degli incontri sia congiunti che separati con le parti.

15.b Il responsabile dell'organismo, il mediatore e qualsiasi altro soggetto che presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo non potranno essere obbligati a comunicare quanto appreso nel corso del procedimento, né a testimoniare o produrre elementi di prova riguardanti la mediazione in qualsiasi procedimento giudiziale, arbitrale o di altra natura.

15.c Tutte le parti e le persone presenti al procedimento di mediazione, inclusi gli esperti e gli eventuali tirocinanti, sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle notizie delle quali sono venute a conoscenza durante il procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 comma 2 D. Lgs. 28/2010, evitando altresì di presentare detti elementi come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura.

In particolare si evidenziano:

- 1) opinioni espresse, suggerimenti e offerte fatte dalle parti o dal mediatore, nel corso del procedimento;
- 2) ammissioni fatte dalle parti nel corso della procedimento di mediazione;
- 3) l'eventuale volontà di una delle parti di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.

#### **16. Trattamento dei dati personali.**

16.a Tutti i dati in possesso dell'organismo sono trattati in conformità alle disposizioni di legge previste dal decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche.

#### **17. Indennità di mediazione.**

17.a L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio e le spese di mediazione.

17.b Le spese di avvio sono quantificate in maniera fissa di euro 40,00 + iva, per controversie fino al valore di euro 250.000,00 o di euro 80,00 + iva per controversie di importo superiore a euro 250.000,00.

17.c Alle spese di avvio vanno aggiunte le spese di mediazione per la partecipazione al primo incontro, applicando in riduzione la tabella delle indennità (allegato A), in funzione del valore della controversia, nelle seguenti misure:

fino a euro 1.000	euro 42,00 + iva
da euro 1.001 a euro 5.000	euro 83,00 + iva
da euro 5.001 a euro 10.000	euro 120,00 + iva
da euro 10.001 a euro 25.000	euro 120,00 + iva
da euro 25.001 a euro 50.000	euro 120,00 + iva
da euro 50.001 a euro 250.000	euro 120,00 + iva
da euro 250.001 a euro 500.000	euro 170,00 + iva
da euro 500.001 a euro 2.500.000	euro 170,00 + iva
da euro 2.500.001 a euro 5.000.000	euro 170,00 + iva
oltre euro 5.000.000	euro 170,00 + iva
valore indeterminato	euro 170,00 + iva

17.d Le spese di avvio e le spese per la partecipazione al primo incontro sono corrisposte:

- 1) dalla parte istante contestualmente alla presentazione dell'istanza;
- 2) dalla parte convenuta contestualmente all'adesione al procedimento di mediazione.

17.e Le spese di mediazione sono quantificate, in funzione del valore della controversia, secondo la tabella delle indennità allegata al presente regolamento.

17.f L'importo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione di riferimento, come determinato dalla Tabella A, subirà un aumento legato al successo della mediazione o alla proposta del mediatore, pertanto le spese di mediazione:

- 1) saranno aumentate del 25% in caso di successo della mediazione;
- 2) saranno aumentate del 20% in caso di proposta da parte del mediatore, esclusivamente nelle mediazioni facoltative.

17.g Il valore della lite è indicato nell'istanza di mediazione a norma del codice di procedura civile.

17.h Qualora l'istanza di mediazione venga presentata con valore indeterminato, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, comunicandolo alle parti contestualmente alla convocazione del primo incontro; in occasione del primo incontro il valore di riferimento potrà essere rivisto di comune accordo tra le parti presenti in mediazione in maniera corrispondente al vero, ai fini del pagamento delle spettanze dell'organismo.

17.i Le spese di mediazione sono dovute per l'intero a seguito di accordo raggiunto tra le parti o di mancato accordo successivamente al primo incontro.

17.l Le spese di mediazione rimangono interamente dovute anche nel caso in cui una parte, successivamente al primo incontro, decida di abbandonare il procedimento di mediazione o di non partecipare ad un successivo incontro.

17.m Le spese di mediazione sono corrisposte per l'intero, sia dalle parti istanti che dalle parti convenute, prima del rilascio del verbale conclusivo e dell'attestato di chiusura del procedimento.

17.n Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

17.o Gli importi delle spese di mediazione, come determinati a norma della Tabella A allegata al presente regolamento, sono derogabili dall'organismo, in riduzione.

17.p Il corrispettivo per le indennità, per le spese vive documentate e per i servizi aggiuntivi, deve essere corrisposto mediante bonifico bancario o altra forma di pagamento tracciabile, specificando la causale. Il codice IBAN dell'organismo viene comunicato alle parti in occasione delle richieste di pagamento, è stabilmente pubblicato sul sito [www.borlaw.it](http://www.borlaw.it) e può essere richiesto anche via email.

#### **18. Unico centro di interessi.**

18.a Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

18.b La configurabilità di unico centro di interessi deve essere richiesta e motivata all'organismo, dalle parti istanti prima dell'inoltro dell'istanza di mediazione e dalle parti convenute fino tre giorni prima dell'adesione al procedimento di mediazione, e da questo autorizzata.

18.c La parte che intende avvalersi della configurabilità di unico centro di interessi, dovrà produrre l'apposita autorizzazione ricevuta, allegandola all'istanza o alla comunicazione di adesione.

#### **19. Gratuità della mediazione.**

19.a Nei casi di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice, quando una parte si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli articoli 76 e 92 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, potrà avvalersi della gratuità anche per il procedimento di mediazione, non sostenendo nessun costo di indennità.

19.b La parte che intende avvalersi della gratuità della mediazione dovrà produrre l'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, allegandola all'istanza o alla comunicazione di adesione unitamente alla seguente documentazione:

- 1) modello ISEE;
- 2) dichiarazione dei redditi con allegata la ricevuta telematica di trasmissione;
- 3) certificazione del soggetto che ha inviato la dichiarazione reddituale attestante la veridicità dei dati ivi contenuti;
- 4) certificato di stato di famiglia aggiornato alla data della richiesta della gratuità;
- 5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la non convivenza con altre persone.

Inoltre, per i conviventi risultanti dallo stato di famiglia il richiedente dovrà altresì allegare:

- 1) dichiarazione dei redditi con allegata la ricevuta telematica di trasmissione;
- 2) certificazione del soggetto che ha inviato la dichiarazione reddituale attestante la veridicità dei dati ivi contenuti;
- 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'assenza di reddito.

19.c L'organismo si riserva di esonerare la produzione dell'intera documentazione, chiedendo in alternativa soltanto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

#### **20. Accordo tra organismi.**

20.a L'organismo ha facoltà di stipulare accordi con altri organismi per l'utilizzo delle sedi operative, del personale e dei mediatori, anche per singolo procedimento di mediazione.

#### **21. Esclusione di responsabilità.**

21.a È di competenza esclusiva delle parti:

- 1) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione. Borlaw non può essere ritenuto responsabile per eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- 2) le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- 3) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- 4) l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- 5) la determinazione del valore della controversia;
- 6) la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- 7) le dichiarazioni in merito alla gratuità della mediazione e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione del procedimento;
- 8) la richiesta di rinvio di un incontro già fissato e l'onere delle eventuali conseguenze del rinvio di un incontro già fissato;
- 9) la scelta della sede competente territorialmente per i procedimenti di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice.

## **22. Ruolo del mediatore in altri procedimenti.**

22.a Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non potrà svolgere la funzione di arbitro o di consulente di una delle parti in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto del procedimento di mediazione.

## **23. Legge applicabile.**

23.a Il procedimento di mediazione è disciplinato dalle leggi vigenti in Italia e ne produce i relativi effetti.

23.b Per qualunque controversia, di qualsiasi titolo e natura, economica e non, che riguarda i procedimenti di mediazione, le parti istanti, le parti convenute, gli avvocati e i mediatori dell'organismo Borlaw, è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede legale l'organismo Borlaw.

## **24. Rinvio normativo.**

24.a Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

## **TABELLA INDENNITÀ**

L'indennità comprende le spese di avvio e le spese di mediazione.

Spese di avvio per valore di controversia fino a € 250.000	Euro 40.00 + iva
Spese di avvio per valore di controversia superiore a € 250.000	Euro 80.00 + iva

**Tabella corrispondente a quella di cui al DM 180/2010 (per le mediazioni obbligatorie).**

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte oltre IVA )

Fino a Euro 1.000	Euro 65,00
da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 130,00
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 240,00
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 360,00
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 600,00
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 1.000,00
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 2.000,00
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 3.800,00
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 5.200,00
oltre Euro 5.000.000	Euro 9.200,00

**Tabella corrispondente a quella di cui al DI 180/2010 con accanto la riduzione di cui all'art. 16 comma 4 lett. d) per le mediazioni obbligatorie e disposte dal giudice, art 5 comma 1 bis e comma 2, del d.lgs. 28/2010).**

**Tabella applicata anche alle mediazioni facoltative.**

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte oltre IVA)

Fino a Euro 1.000	Euro 43,33
da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 86,67
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 160,00
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 240,00
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 400,00
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 666,67
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 1.000,00
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 1.900,00
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 2.600,00
oltre Euro 5.000.000	Euro 4.600,00

### **Maggiorazioni delle Spese di Mediazione:**

1. aumento del 25% in caso di successo della mediazione;
2. aumento del 20% in caso di proposta da parte del mediatore, esclusivamente nelle mediazioni facoltative.

## **CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ**

**(Di cui all'art 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139)**

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte , un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
  - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
  - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
  - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
  - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo n. 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
  - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento .

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

Gli importi indicati in tabella possono essere ridotti, purché la riduzione riguardi tutte le parti in mediazione.

### ***Allegato B - Codice Etico***

Il Codice Etico dell'organismo Borlaw rappresenta l'insieme dei valori, dei principi e delle regole da osservare e rappresenta lo strumento, scritto e reso pubblico, che stabilisce e definisce le concrete regole di condotta che devono necessariamente essere rispettate nell'esercizio della professione di mediatore.

I principi etici ai quali il mediatore deve attenersi, sono i seguenti.

#### **Indipendenza**

Il mediatore non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo, salvo consenso delle parti. Il mediatore ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutti i legami e le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento del procedimento di mediazione. Il mediatore rifiuta o interrompe la mediazione se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

#### **Imparzialità**

Il mediatore valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

#### **Neutralità**

Il mediatore non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della mediazione.

#### **Integrità**

E' fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti ed essere iscritto come mediatore nelle liste di altri Organismi per un numero superiore a quello previsto dalla legge.

#### **Competenza**

Il mediatore deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sui principi teorici e sulle tecniche operative di composizione dei conflitti, di negoziazione e di mediazione. Prima di accettare la nomina il mediatore deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura conciliativa assegnategli.

#### **Diligenza e operosità**

Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

#### **Riservatezza**

Il mediatore ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa collegata. Le eventuali informazioni confidate al mediatore da una delle parti non potranno essere rivelate all'altra parte senza il consenso della parte stessa.

#### **Correttezza e lealtà**

Il mediatore non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.